

FAQ
Carta Dedicata a te
(Settembre 2026)

Sommario

A. MODALITA' DI ABILITAZIONE	2
B. APPLICATIVO WEB (ACCESSO CON SPID/CIE/CNS)	2
C. CONTATTI	6
D. LISTE.....	6
E. BENEFICIARI.....	7
F. CAMBIO RESIDENZA	9
G. BENEFICIARI SELEZIONABILI	9
H. BENEFICIO ECONOMICO.....	10
I. COMUNICAZIONE	10
J. UFFICI POSTALI	11
K. ESERCIZI COMMERCIALI/IMPRESSE AUTORIZZATE	12

A. MODALITA' DI ABILITAZIONE

1. *Come si abilitano i Comuni per accedere all'applicativo web?*

I Comuni devono abilitarsi tramite il modulo (MV62), da trasmettere via PEC alle sedi INPS territorialmente competenti, unitamente a copia del documento di identità dell'operatore per cui si chiede l'abilitazione e del firmatario del modulo stesso.

Il Modulo MV62, denominato "Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per le Amministrazioni comunali e gli altri Enti erogatori di prestazioni sociali - Dipendente o incaricato", è reperibile sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione "Moduli", selezionando la categoria "Assegnazione e abilitazione PIN", o inserendo nel motore di ricerca la sigla "MV62".

Si precisa che **l'abilitazione dell'operatore comunale avviene in modo automatico**; il Comune non riceve comunicazione di avvenuta abilitazione. L'operatore, perciò, può accedere all'applicativo web utilizzando le proprie credenziali SPID/CIE/CNS attraverso il seguente percorso: www.inps.it> INPS e i Comuni>Servizi al cittadino>Servizi> Carta Dedicata a te.

Attenzione: le richieste di abilitazione non devono essere presentate dagli operatori dei Comuni già abilitati per le precedenti edizioni.

2. *Si può abilitare più di un operatore comunale?*

Sì, specialmente per i Comuni di medie e grandi dimensioni è consigliabile.

3. *Gli operatori comunali individuati dai Sindaci di una Unione o dipendenti di una Cooperativa che lavora per conto del Comune, possono essere abilitati?*

L'operatore comunale ha accesso alle graduatorie del proprio Comune. Se il dipendente di una società Cooperativa che lavora per conto del Comune viene abilitato come incaricato del Comune, la responsabilità della richiesta è in capo al Comune stesso e l'operatore può accedere. Per le Unioni, invece, non è possibile, perché l'applicativo è stato progettato con possibilità di accesso al solo "idTipo utente COMUNE".

4. *Chi ha già altre autorizzazioni INPS, può utilizzarle per accedere all'applicativo web e consolidare le liste?*

No, bisogna abilitarsi appositamente tramite il Modulo MV62 barrando la casella "Carta Dedicata a te".

B. APPLICATIVO WEB (ACCESSO CON SPID/CIE/CNS)

1. *Quali documenti informativi sono disponibili nell'applicativo web?*

I documenti informativi sono disponibili nelle sezioni "Guide, documenti e Allegati" e "FAQ, comunicazioni e altre informazioni".

2. *Quali attività sono disponibili per i Comuni nell'applicativo web?*

Accedendo all'applicativo web, attivo dalle ore 14:00 del 24 settembre 2026, l'operatore comunale può visualizzare una finestra temporale con indicazione del tempo residuo rimanente per effettuare le variazioni a disposizione dell'operatore.

Inoltre, è possibile accedere alle seguenti sezioni:

- Presentazione della misura;
- Comunicazioni in evidenza;
- Dati consolidati 2023;
- Dati consolidati 2024;
- Dati consolidati 2025;
- Misura in corso con ulteriori 4 sottosezioni:
 1. "Cruscotto informativo" dove sono presenti le seguenti informazioni:
 - a) informazioni statistiche relative ai numeri di carte assegnate all'Ente, ai totali dei beneficiari selezionati e selezionabili (là dove consentito per numero carte assegnate);
 - b) totale soggetti in carico al singolo Comune;
 - c) numero soggetti non selezionati;
 - d) numero carte ancora assegnabili.
 2. "Visualizza il beneficiario" dove si può ricercare un soggetto beneficiario della misura a partire dal suo codice fiscale o da quello di un componente del suo nucleo familiare;
 3. "Lista dei beneficiari selezionati" la lista dei beneficiari di competenza, con possibilità di scarico massivo mediante file Excel, che riporta le seguenti informazioni:
 - Numero pratica
 - Posizione in graduatoria
 - Posizioni in graduatoria iniziale
 - Codice fiscaleIn sezione espandibile:
 - Sesso
 - Data di nascita
 - Protocollo DSU
 - Valore indicatore ISEE
 - Numero di componenti del nucleo
 - Indirizzo di residenza
 - Comune, Provincia e Cap di residenza
 4. "Lista dei beneficiari selezionabili dal Comune" la lista dei beneficiari selezionabili dal Comune segue la lista dei beneficiari selezionati da INPS; è una graduatoria che contiene i nuclei familiari che soddisfano i requisiti di accesso alla misura e il cui numero di componenti della DSU può essere anche inferiore a 3. Tale elenco potrà essere utilizzato qualora il numero di carte assegnate al Comune non venga completamente esaurito dai beneficiari selezionati.
- "Download dei file di tipo .csv";
- "Report delle liste dei beneficiari e delle carte erogate";
- "Novità e avvisi";
- "Documentazione" con due sottosezioni
 - Guide, documenti e allegati;
 - FAQ, comunicazioni e altre informazioni.

Inoltre, sono disponibili le seguenti funzionalità:

- Gestione della lista dei beneficiari selezionabili, in cui è presente un selettore da utilizzare per aggiungere i soggetti alla lista dei beneficiari selezionati, nel limite del numero delle carte

assegnate e nei limiti temporali previsti. Oltre tale limite sarà disabilitata la possibilità di aggiungere/modificare ulteriori soggetti selezionabili. Rimarranno comunque attive le funzioni di visualizzazione delle liste predisposte;

- Gestione di verifica attraverso le seguenti funzionalità:
- I. funzione **“beneficiari selezionabili”** dalla “lista dei beneficiari selezionabili dal Comune”. È possibile, con l'utilizzo di apposito selettore, designare come beneficiari i soggetti presenti in tale lista, previa esclusione dei selezionabili con posizione superiore in graduatoria, con obbligo di annotare per ognuno di essi la motivazione dell'esclusione, non oltre la disponibilità di carte assegnabili per il Comune. In ogni caso, tramite la funzione **“deselezione beneficiario”** è possibile ripristinare, in parte o totalmente, la precedente graduatoria con la deselezione dei beneficiari designati e la riammissione degli esclusi dalla lista dei beneficiari selezionabili dal Comune;
- II. funzione **“esclusione beneficiario”**, tramite la quale si può collocare il beneficiario presente nella “lista dei beneficiari selezionati dall'INPS” in testa alla “lista dei beneficiari selezionabili dal Comune” attribuendo l'opportuna marcatura di “escluso”: questo nel caso in cui l'operatore comunale valuti, per quanto verificabile dallo stesso Comune, che il nucleo familiare non abbia i requisiti richiesti dal D.I. per l'accesso al beneficio (ad esempio, nuclei mendaci, percezione di una misura comunale incompatibile, ecc). Tale funzione ha l'effetto di rendere disponibile la carta precedentemente assegnata, consentendo di attribuirla ad altro beneficiario presente nella “lista dei beneficiari selezionabili dal Comune”. Il beneficiario escluso, invece, viene inserito in evidenza in testa alla “lista dei beneficiari selezionabili dal Comune” e non sarà interessato dalla successiva rielaborazione della graduatoria. L'esclusione di un beneficiario può avvenire solo a seguito di verifica da parte del Comune dell'assenza del diritto al contributo, mentre devono essere mantenuti i criteri di priorità come indicati all'articolo 6 del D.I. A tale riguardo deve essere specificata, nell'apposito campo, la causa di esclusione. L'operazione è reversibile solo se c'è disponibilità nella graduatoria o venga escluso un altro beneficiario;
- III. funzione **“riammissione beneficiari”**, attraverso la quale è possibile riammettere i beneficiari esclusi dalla rielaborazione in graduatoria. Tale funzione consente di riammettere, nella sua posizione, un soggetto inizialmente beneficiario che era stato escluso a seguito delle verifiche effettuate dal Comune, purché continui a sussistere la disponibilità di carte oppure, alternativamente, venga creata una nuova disponibilità. Anche in caso di riammissione è necessario specificarne la causa nell'apposito campo;
- IV. funzione **“verifica comune residenza”**, che consente al Comune di selezionare il beneficiario per il quale ritenga non verificato il requisito della residenza nel proprio territorio. A seguito di tale selezione, per il nucleo familiare viene ripetuto dall'INPS il controllo sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che può determinare i seguenti due esiti (visualizzabili nell'applicativo *web* dopo l'elaborazione):
 - verifica di una diversa residenza del beneficiario, che comporta il trasferimento del medesimo nella lista del Comune di effettiva residenza, il quale sarà oggetto di rielaborazione nella graduatoria del Comune di destinazione. Pertanto, anche nel caso in cui il Comune di destinazione abbia, nel frattempo, proceduto al consolidamento delle liste, il beneficiario trasferito sarà ricompreso nella successiva rielaborazione. Nelle note informative presenti sul singolo soggetto viene evidenziato che a seguito di verifica si tratta di beneficiario trasferito da altro comune.
 - conferma dell'ANPR della residenza originaria del beneficiario e, di conseguenza, il mantenimento del medesimo nella posizione originaria; nelle note informative presenti sul singolo soggetto viene evidenziata la conferma della residenza originaria;

- V. funzione **“blocca nucleo-trasferito”**, attuata mediante la funzione “esclusione beneficiario”, che consente al nuovo Comune di destinazione del beneficiario trasferito di escluderlo dalla successiva rielaborazione, nel caso in cui sia riscontrato che non abbia i requisiti richiesti dal D.I. per l’accesso al beneficio, con lo stesso effetto descritto nella citata funzione di “esclusione beneficiario”;
- VI. funzione **“modifica indirizzo di residenza e/o CAP”**, che consente al Comune di visualizzare ed eventualmente modificare l’indirizzo di residenza e/o il CAP del beneficiario, sempre nell’ambito dello stesso Comune, qualora non risulti congruente con quello presente sugli archivi comunali;
- VII. funzione **“consolida liste beneficiari”**, che consente il congelamento finale della graduatoria dei beneficiari. A seguito dell’utilizzo di tale funzione, si registra definitivamente la lista e vengono disabilitate le funzionalità di variazione dei dati, esattamente come avviene allo scadere dei termini previsti, e non sarà più possibile eseguire alcuna delle funzioni precedentemente descritte;
- VIII. funzione **“sblocca consolidamento”**, che consente, esclusivamente dopo l’utilizzo della funzione “consolida liste beneficiari”, di riattivare la lavorazione delle liste dei beneficiari selezionati/selezionabili con la riabilitazione delle funzionalità di variazione dei dati fino allo scadere del termine disponibile per le lavorazioni dei Comuni, ovvero entro le ore 14 del giorno 13 ottobre prossimo;
- IX. funzione **“ricerca beneficiario”**, che consente di raggiungere rapidamente la posizione di un beneficiario senza la necessità per l’operatore di cercare nelle singole liste dei beneficiari selezionati/selezionabili. La funzione è rilevante per i Comuni di medie/grandi dimensioni.

3. Le variazioni di volta in volta effettuate dall’operatore comunale sulle liste vengono registrate dall’applicativo web?

Sì, tutte le variazioni vengono salvate in tempo reale.

4. Se nell'ultimo giorno disponibile per le variazioni arriva un cambio residenza come può il Comune interessato procedere in tempo utile per rivedere la graduatoria e fare i dovuti controlli (es. sussidi locali o altro...)? E se ha già consolidato le liste?

Tale funzione viene inibita il giorno prima rispetto a tutte le altre funzioni disponibili per gli operatori comunali per la necessità da parte di INPS di effettuare il controllo su ANPR relativo alla residenza e consentire al Comune di destinazione, entro il giorno successivo, la selezione e l’inserimento del soggetto trasferito nella lista dei beneficiari se l’esito dei controlli è positivo ovvero, in caso contrario il blocco del medesimo tramite la funzione **“esclusione beneficiario”**.

Resta fermo che anche nel caso in cui il Comune di destinazione abbia, nel frattempo, proceduto al consolidamento delle liste, il beneficiario trasferito sarà ricompreso nella successiva rielaborazione.

5. È necessario consolidare sia la lista dei beneficiari selezionati che la lista dei beneficiari selezionabili?

No. Il consolidamento è unico per entrambe le liste e avviene selezionando il pulsante "consolida liste beneficiari". Il consolidamento, allo scadere dei termini previsti, determina il congelamento finale della

graduatoria dei beneficiari. A seguito dell'utilizzo di tale funzione, si registra definitivamente la lista e vengono disabilitate le funzionalità di variazione dei dati.

C. CONTATTI

1. *I Comuni possono rivolgersi ad INPS?*

INPS, oltre a rendere disponibili gli elenchi dei potenziali beneficiari nell'applicativo web dedicato, gestirà i rapporti con i Comuni curando in particolare le abilitazioni degli operatori comunali all'applicativo web e fornendo il relativo supporto tecnico attraverso i consueti canali già in uso.

2. *A chi si potranno rivolgere i beneficiari?*

I rapporti con i beneficiari della misura sono gestiti dai Comuni e da Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A. mette a disposizione dei beneficiari un numero di telefono per il blocco della carta in caso di furto, smarrimento, clonazione e sostituzione, oltre una pagina web su poste.it e postepay.it in merito all'informazione sull'utilizzo della carta.

D. LISTE

1. *Dove pubblica INPS le liste dei beneficiari?*

INPS non pubblica le liste dei beneficiari, ma mette a disposizione dei Comuni le liste dei beneficiari della misura nell'applicativo web dedicato, nella sezione "Gestione beneficiari".

2. *Dove pubblicano i Comuni gli elenchi dei beneficiari della carta?*

Gli elenchi dei beneficiari sono pubblicati sui siti internet di ciascun Comune con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati personali (utilizzando ad esempio il numero del protocollo ISEE o altre analoghe modalità parimenti efficaci individuate dallo stesso Comune).

3. *Quanti giorni hanno a disposizione i Comuni per consolidare le liste?*

I Comuni entro 20 giorni devono consolidare le liste, ovvero entro le ore 14:00 del giorno 13 ottobre prossimo. La funzione di consolidamento, dopo il termine previsto, rende definitive le liste e disabilita inderogabilmente le funzionalità di variazione dei dati. Allo scadere del termine, in assenza della conferma di consolidamento, la lista dei beneficiari verrà chiusa, consolidata d'ufficio e trasmessa a Poste Italiane S.p.A.

4. *Per le liste che INPS carica nell'applicativo web sono già stati effettuati i controlli delle incompatibilità indicate all'articolo 2, comma 3, del Decreto Interministeriale?*

INPS genera le liste dei beneficiari dopo aver verificato nei suoi sistemi che tutti i componenti del nucleo familiare non abbiano beneficiato di pagamenti relativi ad una delle prestazioni previste dall'articolo 2, comma 3, del D.I.

5. *Chi verifica le incompatibilità della misura rispetto alle prestazioni indicate all'articolo 6, comma 3: incompatibilità con altre misure locali?*

La verifica spetta al Comune, il quale dovrà controllare che il nucleo familiare non sia percettore, di una misura locale ritenuta incompatibile. Con il termine "misure locali incompatibili" si intendono sussidi economici di natura continuativa, e non occasionale, che siano percepiti alla data di pubblicazione del decreto. In caso contrario dovrà procedere a escludere il beneficiario dalla lista dei beneficiari selezionati da INPS (attraverso la funzione descritta nella **FAQ B-2**) e spostarlo nella lista dei selezionabili dal Comune. Devono essere mantenuti i criteri di priorità come indicati all'articolo 6 del D.I.

La causa di esclusione di un beneficiario deve essere specificata nell'apposito campo destinato. L'esclusione del beneficiario rende disponibile la carta precedentemente assegnata, consentendo di attribuirla ad altro beneficiario presente nella lista dei selezionabili. Alla chiusura delle attività da parte dei Comuni, INPS procederà a una rielaborazione delle liste e a rigenerare le graduatorie per ogni singolo Comune sulla base dei criteri di priorità stabiliti dal D.I. Il beneficiario deselezionato viene escluso dalla successiva rielaborazione della graduatoria.

6. *Ci sarà la possibilità di fare un'estrazione Excel delle liste per predisporre la stampa unione delle comunicazioni?*

Sì, tale funzione è disponibile nell'applicativo web.

E. BENEFICIARI

1. *Per "nucleo familiare" si intende quello riportato nell'ISEE in possesso di INPS?*

Il nucleo familiare preso a riferimento è quello attestato nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), riportata nella relativa attestazione ISEE ordinario, presente nelle banche dati dell'INPS alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.I. (3 agosto 2026).

Tutti i componenti del nucleo dichiarati nella DSU devono, inoltre, essere presenti nell'Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR).

2. *I dati sul nucleo familiare sono forniti nell'applicativo web da INPS o è necessario accedere separatamente all'attestazione ISEE?*

I beneficiari sono individuati da INPS sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 2 del D.I. e sono riportati nelle liste dei beneficiari sulla base dei criteri indicati nell'articolo 6 dello stesso D.I.

Gli operatori comunali, se abilitati, possono accedere alle attestazioni ISEE attraverso la procedura dedicata.

3. *Sulle diciture riportate nei criteri di individuazione dei nuclei familiari beneficiari quando si dice "di cui un componente nato entro il 31/12/2012" - significa che sono escluse le famiglie con minori nati dopo questa data?*

La lista dei beneficiari selezionati dai nuclei composti da almeno tre componenti, nei limiti delle carte assegnate ad ogni singolo Comune, è ordinata secondo i seguenti criteri:

- 1) presenza di almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2012
 - a. Indicatore dell'ISEE ordinario crescente
 - b. Data di nascita dei tre componenti più giovani
 - c. Numero componenti della DSU (almeno tre)
- 2) presenza di almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2008
 - a. Indicatore dell'ISEE ordinario crescente
 - b. Data di nascita dei tre componenti più giovani
 - c. Numero componenti della DSU (almeno tre)
- 3) numerosità componenti DSU non inferiore a 3
 - a. Indicatore dell'ISEE ordinario crescente
 - b. Data di nascita dei tre componenti più giovani

4. *Un cittadino che non ha richiesto l'ISEE è escluso dalla possibilità di accedere al contributo?*

Sì, la titolarità di una certificazione ISEE ordinario alla data del 3 agosto 2026 è requisito di selezione per l'accesso al contributo, come previsto dall'articolo 2 del D.I.

5. *Il controllo dei Comuni si limita alla sola verifica della residenza anagrafica del nucleo familiare beneficiario?*

No, i Comuni hanno la possibilità non solo di verificare e modificare la residenza anagrafica del nucleo familiare beneficiario (nell'ambito dello stesso Comune), ma anche di segnalare l'eventuale assenza dei requisiti richiesti di accesso alla misura previsti dal D.I., attraverso specifiche funzioni descritte nella **FAQ B-2**.

6. *Come deve procedere il Comune qualora dalle verifiche anagrafiche emergessero delle discordanze tra il numero dei componenti dichiarati nell'ISEE e quelli effettivi del nucleo familiare anagrafico (ad es. per i nuclei familiari che hanno minori ricoverati in case famiglie, a totale carico dell'ente pubblico, pur mantenendo la residenza con i propri genitori, il nucleo anagrafico non coinciderebbe con quello effettivo) o qualora a verifiche effettuate riscontrasse che un nucleo da 3 componenti selezionato, alla data di oggi risultasse essere da 2?*

Qualora dalle verifiche anagrafiche emergessero delle discordanze tra il numero dei componenti dichiarati nell'ISEE e quelli del nucleo familiare anagrafico ovvero altre anomalie relative alla composizione del nucleo, il Comune può far ricorso alla già descritta **funzione di "esclusione beneficiario"**. L'esclusione del beneficiario può avvenire solo a seguito di verifica da parte del Comune dell'assenza del diritto al contributo: è richiesto l'inserimento della causa di esclusione in apposito campo destinato.

Si ricorda in ogni caso che, il nucleo familiare del dichiarante della DSU, ai fini dell'ISEE, è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo diverse eccezioni che fanno sì che i nuclei familiari, in molte ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia (DPCM n. 159 del 2013) e quindi anche dall' Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR).

Pertanto, possono sussistere nuclei familiari correttamente autodichiarati nella DSU perché individuati secondo i criteri derivanti dalla normativa ISEE, ma che tuttavia non coincidono con i nuclei familiari risultanti da ANPR.

7. Come comportarsi nel caso in cui il beneficiario risulti deceduto?

La complessità della normativa in materia successoria e le problematiche che potrebbero derivare dalla consegna ad uno solo dei potenziali eredi, esclude la possibilità di consegna a soggetto diverso da quello indicato nelle liste.

F. CAMBIO RESIDENZA

1. Come procedere nei casi in cui a seguito di controlli effettuati sulle anagrafiche dei beneficiari della carta viene riscontrato che alcuni beneficiari non risiedono più nel Comune?

Nei casi in cui a seguito di controlli effettuati sulle anagrafiche dei beneficiari venga riscontrato che alcuni beneficiari non risiedono più nel territorio di pertinenza, il Comune può utilizzare la funzione “**verifica comune residenza**”. Il Comune seleziona il beneficiario per il quale ritenga non verificato il requisito della residenza nel proprio territorio. A seguito di tale selezione, per il nucleo familiare viene ripetuto dall'INPS il controllo sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che può determinare i seguenti due esiti (visualizzabili nell'applicativo *web* dopo l'elaborazione):

- verifica di una diversa residenza del beneficiario, che comporta il trasferimento del medesimo nella lista del Comune di effettiva residenza, il quale sarà oggetto di rielaborazione nella graduatoria del Comune di destinazione. Pertanto, anche nel caso in cui il Comune di destinazione abbia, nel frattempo, proceduto al consolidamento delle liste, il beneficiario trasferito sarà ricompreso nella successiva rielaborazione. Nelle note informative presenti sul singolo soggetto viene evidenziato che a seguito di verifica si tratta di beneficiario trasferito da altro Comune;
- conferma dell'ANPR della residenza originaria del beneficiario e, di conseguenza, il mantenimento del medesimo nella posizione originaria; nelle note informative presenti sul singolo soggetto viene evidenziata la conferma della residenza originaria.

G. BENEFICIARI SELEZIONABILI

1. Da chi è composta la lista?

La lista dei beneficiari selezionabili dal Comune segue i beneficiari selezionati da INPS, è una graduatoria che contiene i nuclei familiari che soddisfano i requisiti di accesso alla misura il cui numero di componenti della DSU può essere anche inferiore a 3. Tale elenco verrà utilizzato qualora il numero di carte assegnate al Comune non venga completamente esaurito dai beneficiari selezionati (ad esempio: il Comune avente 10 carte assegnate e solo 6 beneficiari identificati dal processo suddetto, potrà assegnare il residuo di 4 carte ad altrettanti beneficiari).

2. Quali interventi possono effettuare gli operatori comunali nella lista dei beneficiari selezionabili dal Comune?

I Comuni, oltre ad individuare all'interno della lista dei beneficiari selezionabili i soggetti da aggiungere nella lista dei beneficiari selezionati per l'esubero delle carte, possono utilizzare le funzioni già descritte nella **FAQ B-2**.

3. Può essere utilizzato l'ordine della graduatoria della lista beneficiari selezionabili come criterio di priorità per l'assegnazione della carta?

Nell'eventualità in cui il Comune non possa acquisire informazioni sullo stato di bisogno del nucleo familiare potrà anche seguire l'ordine della graduatoria stilata da INPS per la lista dei beneficiari selezionabili.

4. I beneficiari che hanno usufruito del contributo nelle precedenti annualità saranno evidenziati nelle liste dei beneficiari e dei potenziali beneficiari predisposte da INPS?

I Comuni avranno a disposizione nella Home page dell'applicativo web un link attraverso il quale sarà possibile consultare gli elenchi dei beneficiari delle precedenti annualità.

H. BENEFICIO ECONOMICO

1. A quanto ammonta il beneficio economico?

L'ammontare del beneficio economico per ciascuna annualità è pari a 500,00 euro, salvo quanto previsto, per l'annualità 2027, dall'articolo 5, comma 3, del D.I.

2. Entro quanto dovrà essere utilizzato il beneficio economico?

Per l'annualità 2026, il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il **16 dicembre 2026**, pena la decadenza dal beneficio (cfr. l'art. 8, comma 4, del D.I.).

Per l'annualità 2027, le carte prepagate non ritirate e/o non attivate entro il termine di cui all'articolo 8, comma 4, possono essere ritirate e/o attivate dai beneficiari effettuando un pagamento, a pena di decadenza, dal 1° aprile 2027 al 31 agosto 2027 (cfr. l'art. 10, comma 2, del D.I.).

Le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 10 ottobre 2027 (cfr. l'art. 11, comma 1, del D.I.).

I. COMUNICAZIONE

1. Quali sono le modalità di comunicazione ai beneficiari?

I comuni e le loro forme associate, attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale e gli uffici per le relazioni con il pubblico, segnalano alla popolazione residente la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e forniscono informazioni relative alle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio e alle modalità di prenotazione per il ritiro delle carte (cfr. l'art. 7, comma 4, del D.I.).

2. Per l'inserimento del codice identificativo nella comunicazione al beneficiario è prevista una funzione automatica (tipo stampa unione) o è manuale?

In procedura sarà reso disponibile il codice identificativo della carta come associato da Poste Italiane S.p.A. al suo beneficiario ed il modello della comunicazione da trasmettere allo stesso.

La produzione delle comunicazioni individuali è di competenza del Comune, che con i dati di cui sopra potrà procedere in autonomia utilizzando sistemi manuali o semi automatici come stampa unione.

3. Per coloro che hanno già beneficiato della Carta nelle precedenti edizioni e che potrebbero essere beneficiari del contributo, il Comune dovrà comunicare solo l'ammissione al beneficio senza comunicare il codice per il ritiro della Carta?

Nel caso in cui il beneficiario abbia già fruito del contributo durante le precedenti edizioni, il Comune potrà comunicare l'ammissione al beneficio senza specificare il codice di riferimento per il ritiro.

J. UFFICI POSTALI

1. Dove può essere ritirata la carta?

La carta può essere ritirata presso tutti gli Uffici Postali e non solo in quelli di prossimità. Gli Uffici Postali sono disponibili accedendo al sito (www.poste.it) o all'app di Poste Italiane S.p.A. alla voce "cerca ufficio postale e prenota".

Per effettuare il ritiro è necessario presentare il codice della carta assegnata abbinato al codice fiscale, contenuto nella comunicazione inviata dal Comune.

2. Come si utilizza la carta?

La carta è destinata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e non può essere utilizzata per acquisti on line né per effettuare prelievi.

3. Chi può recarsi all'Ufficio Postale, qualsiasi componente del nucleo o solo il destinatario della lettera?

Oltre al beneficiario, destinatario della comunicazione, può recarsi all'ufficio postale per il ritiro anche un soggetto terzo appositamente delegato. Si ricorda infatti che risultano legittimati al ritiro tutti

coloro che possiedono i requisiti giuridici soggettivi di “soggetti delegati” dei soggetti beneficiari, in virtù di procura generale, o procura speciale, o di nomina del giudice tutelare, o di qualsiasi atto formale, di rilievo giuridico, di legittimazione a compiere atti riguardanti i beneficiari della misura.

4. *Come comportarsi in caso di deterioramento, di malfunzionamento, di furto o di smarrimento della carta?*

In caso di deterioramento o malfunzionamento della carta può essere richiesta la sostituzione recandosi in qualsiasi Ufficio Postale. È necessario avere a portata di mano la carta e il documento di riconoscimento.

In caso di furto o smarrimento è necessario portare presso l’Ufficio Postale la denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza e il documento di riconoscimento.

5. *Chi è già in possesso della carta per aver usufruito del beneficio nelle precedenti annualità, potrà riutilizzarla qualora fosse nuovamente beneficiario?*

Sì, sulla stessa carta verrà accreditato l’importo relativo al beneficio se il nucleo familiare risulta essere nuovamente beneficiario della misura.

6. *Come può il beneficiario prendere visione del saldo residuo sulla carta?*

Il saldo residuo può essere visualizzato presso gli sportelli ATM di Poste Italiane S.p.A.

7. *Cosa bisogna fare se l’ufficio postale di un Comune esaurisce le carte assegnate a causa del ritiro delle stesse da parte anche dei non residenti?*

Le carte sono disponibili in circolarità su tutto il territorio nazionale.

K. ESERCIZI COMMERCIALI/IMPRESE AUTORIZZATE

1. *Quali sono gli esercizi commerciali/imprese autorizzate presso cui la carta può essere utilizzata?*

La Carta può essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono beni alimentari di prima necessità. Sulla pagina del Masaf saranno, progressivamente aggiornati gli elenchi degli esercizi commerciali che, in attuazione di specifiche convenzioni sottoscritte, garantiranno una particolare scontistica ai possessori delle Carte, nella misura del 15%.

2. *È possibile spendere il contributo per acquistare farmaci?*

No, gli importi della Carta possono essere utilizzati per acquistare i beni di prima necessità, indicati nell’Allegato 1 al D.I., con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.